

## **Pubblicazione n. 140 del 26.01.2023**

### **BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI RELATIVI ALL'ANNO 2021, PREVISTI DALL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/1998.**

Vista la determinazione della Regione Puglia. n. 412 del 09.12.2022 con la quale venivano ripartiti le risorse disponibili per il contributo sui canoni di locazione anno 2021;

Visto il D.M. LL.PP. del 07.06.1999;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

#### **SI RENDE NOTO**

che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l'accesso al “Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni relativi all'anno 2021, previsti dall'art. 11 della legge n. 431/1998”, secondo i criteri e i requisiti minimi previsti dal D.M. del 07/06/1999 - artt.1 e 2, comma 3, conformemente agli indirizzi forniti dalla Regione Puglia.

#### ***1 - OGGETTO E FINALITA'***

Contributi a sostegno dei canoni di locazione - **anno 2021**.

#### ***2 - FONDO STANZIATO***

La somma stanziata per l'iniziativa di cui al presente Bando ammonta ad un importo complessivo pari ad **€13.543,90**, di cui **€2.257,32** quali fondi di bilancio comunale.

#### ***3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI***

Possono presentare domanda per l'accesso al fondo i conduttori di immobili ubicati nell'ambito del territorio Comunale, destinati a residenza, con contratto di locazione convalidità di registrazione nel **2021**, in possesso dei requisiti minimi indicati nel modulo di domanda oltre a quelli riporti di seguito:

Cittadini italiani o di paesi membri della Comunità Europea che risultino abitualmente domiciliati ovvero cittadini di altri Paesi in possesso di residenza presso il Comune (sentenza della Corte Costituzionale n. 166/2018);

**Fascia (a):** reddito annuo imponibile complessivo dell'anno 2021 (dichiarazione dei redditi 2022) secondo quanto citato dal D.M. del 07/06/1999, art. 1, comma 1. Per tale fascia a), il **limite massimo di reddito è fissato in € 13.405,08** (circolare INPS n. 197/2021) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (il contributo non può essere superiore a **€3.098,74**);

□ **Fascia (b):** reddito annuo imponibile complessivo, dell'anno 2021 (dichiarazione dei redditi presentata nel 2022), non inferiore a quello precedente e non superiore a quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della Legge n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il **limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (il contributo non può essere superiore a €2.324,06).

**I destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2021 potranno essere anche coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico – L. R. 15.11.2017 n. 45 art. 6 comma 4 lett. b) aventi i seguenti requisiti:**

- **genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;**
- **disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;**
- **presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili). Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L. R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D. L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.**

#### **4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Nella domanda, a pena di esclusione, dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni e presentata specifica documentazione:

1) Copia del contratto di locazione con validità di registrazione nell'anno **2021** o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'avvenuta registrazione del contratto (dalle quali risulti l'ubicazione dell'immobile, il periodo di registrazione e il canone di locazione, le generalità del conduttore e del locatore). Nell'eventualità in cui nel corso dell'anno **2021**, per la conduzione dello stesso alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto o, in caso di variazione della residenza anagrafica, sia stato stipulato un nuovo contratto per un altro alloggio, al fine di ottenere il contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo contratto, è necessario allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati.

2) Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione (modello F/23) per l'intero anno 2021, oppure copia della documentazione con la quale il proprietario comunica l'applicazione della "Cedolare secca sugli affitti" entrata in vigore il 07.04.2011 (art. 3, comma 11 del decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011).

3) Certificazione ISEE in corso di validità.

4) Autodichiarazione su modello predisposto dall'Ente dalla quale risulti:

- Cittadinanza;
- Residenza (solo per i cittadini di Stati non membri della C.E.);
- Identificativi catastali e di toponomastica dell'immobile;
- Composizione anagrafica del nucleo familiare con riportate le date di nascita dei componenti e con riportate le generalità di eventuali soggetti a carico dei componenti;
- Adeguatezza dell'alloggio alle esigenze del nucleo familiare;

- Eventuale stato di invalidità dei componenti il nucleo familiare con copia del verbale rilasciato dalla Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili, attestante la percentuale d'invalidità del soggetto disabile (obbligatorio per i lavoratori autonomi);
- Che i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo ed adeguati al proprio nucleo familiare nel Comune capoluogo;
- Che i membri del nucleo familiare non risultino assegnatari di alloggi realizzati con contributi pubblici;
- Che il conduttore non abbia vincoli di parentela o di affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- Che, relativamente al nucleo familiare, composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti, ai fini IRPEF, relativamente all'anno 2021:

**a)** non hanno titolarità, da parte tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;

**b)** non hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito all'art. 10, comma 2, della L. R. n 10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento amministrativo che abbia dichiarato l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

**c)** non hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;

**d)** non hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da COVID-19 percepito per l'annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;

**e)** non hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i. come stabilito dall'art. 1 comma 5 del D.M. del 12.08.2020;

**f)** che non si tratti di contratto di locazione stipulato per finalità turistiche;

**g)** che, per quanto attiene la tipologia edilizia, l'alloggio non sia accatastato incategoria A1, A8 e A9 e non si trovi in zone di pregio così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n 431/98 e decreti ministeriali attuativi ma con caratteristiche di edilizia economica e popolare;

- Che, il reddito imponibile complessivo anno 2021 è pari ad € \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_) così determinato, in relazione ad ogni componente del nucleo familiare:

a) Per il modello Certificazione Unica 2022 (redditi 2021), nel quadro dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2;

b) Per il modello 730/2022 (redditi 2021), il rigo 11, Quadro 730-3;

c) Per il modello Unico P.F. 2022 (periodo d'imposta 2021) il rigo RN1 del Quadro RN e/ o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD 11 del quadro RD.

Vanno inoltre computati gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato alla L. R. n. 67/2017).

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata (fatta eccezione per i contributi socio-assistenziali esentasse):

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;

*oppure*

- Dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone;

*oppure*

- Nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve essere congruo rispetto al canone versato.

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 7/6/1999.

Stante l'introduzione dei nuovi indirizzi forniti dalla Regione Puglia in merito alle cause di esclusione dal contributo, le domande dovranno essere compilate con particolare cura e attenzione da parte dei richiedenti per cui si raccomanda che le stesse siano preliminarmente verificate, specie per quanto attiene la responsabilità, anche penale, delle dichiarazioni rese, da consulenti commercialisti, tributaristi, tecnici dell'edilizia, CAF, sindacalisti, di fiducia dei proponenti, avvertendo che, in caso d'incompletezza della domanda l'Ufficio istruttore non potrà chiedere integrazione dei documenti o precisazioni e dovrà istruire le pratiche per come pervenute, accogliendole o rigettandole in caso di mancanza documentale o d'imprecise o lacunose o contraddittorie dichiarazioni.

Le domande dovranno essere inviate via pec al seguente indirizzo:

[protocollo@pec-apricena.com](mailto:protocollo@pec-apricena.com) (o presentate presso l'Ufficio Protocollo – c.so Generale Torelli n. 59) - **entro le ore 17.30 del 20 febbraio 2023.**

Le domande, **scaricabili dal Sito WEB del Comune di Apricena**, devono essere compilate utilizzando ESCLUSIVAMENTE l'apposito modulo.

## **5 – CONTROLLI**

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci ai sensi di quanto disposto agli articoli 71 e successivi del D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere controlli sulla veridicità delle autocertificazioni agli organi di polizia tributaria.

## **6 - OBBLIGO DEI SOGGETTI DESTINATARI DEI BENEFICI**

Tutti i beneficiari del presente bando hanno l'obbligo di comunicare, con ogni debita tempestività, qualsivoglia variazione alle condizioni autocertificate nella domanda.

## **7 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI**

### **DIRITTO**

A seguito della valutazione delle istanze, l'Ufficio incaricato stilerà l'elenco degli aventi diritto che sarà approvato con determinazione dirigenziale pubblicata sul Sito del Comune di Apricena. Pertanto, alla suddetta pubblicazione non seguiranno comunicazioni scritte ai beneficiari.

## **8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

L'effettiva erogazione del contributo avverrà successivamente al trasferimento al Comune dei fondi assegnati dalla Regione Puglia.

Il Comune fisserà l'entità dei contributi applicando un principio di gradualità – tenendo nella dovuta considerazione situazioni di particolare debolezza sociale – allo scopo di favorire i nuclei familiari con redditi bassi con elevata incidenza del canone.

## **9 – ALTRE DISPOSIZIONI**

I dati forniti sono coperti da segreto d'ufficio e garantiti dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Saranno pertanto utilizzati unicamente per la formazione dell'elenco degli aventi diritto e per l'erogazione dei contributi.

## **10 – INFORMAZIONI**

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali nei giorni di **martedì dalle ore 9,00 alle 13,00, giovedì dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 18,30 o ai seguenti numeri di telefono: 0882/646744/45/75.**

**L'Assessore alle Politiche Sociali  
f.to dott.ssa Agata SOCCIO**

**Il Sindaco  
f.to Antonio Ing. POTENZA**